

ALLEGATO "A"
N. 5935 d'Ordine
STATUTO ASSOCIAZIONE

GENOVA 2021 – CITTÀ DELLA TECNOLOGIA

Indice:

Articolo 1.	Costituzione, denominazione, sede e marchio
Articolo 2.	Scopo
Articolo 3.	Durata
Articolo 4.	Associati
Articolo 5.	Ammissione dei Soci – Contributi e Quote Associative
Articolo 6.	Doveri dei Soci
Articolo 7.	Diritti dei Soci
Articolo 8.	Perdita della qualità di Socio
Articolo 9.	Organi sociali
Articolo 10.	L'Assemblea: convocazione e funzionamento
Articolo 11.	Diritti di partecipazione
Articolo 12.	Assemblea ordinaria e straordinaria
Articolo 13.	Scioglimento e liquidazione
Articolo 14.	Consiglio Direttivo
Articolo 15.	Compiti del Consiglio Direttivo
Articolo 16.	Sostituzione dei Consiglieri
Articolo 17.	Il Presidente
Articolo 18.	Il Vicepresidente
Articolo 19.	Il Tesoriere
Articolo 20.	Il Segretario
Articolo 21.	Il Coordinatore Scientifico
Articolo 22.	Fondo comune
Articolo 23.	Anno finanziario – Rendiconto e Bilancio Preventivo
Articolo 24.	Il Collegio dei Revisori dei Conti
Articolo 25.	Autonomia Patrimoniale
Articolo 26.	Privacy
Articolo 27.	Controversie
Articolo 28.	Norma di rinvio

Articolo 1 – Costituzione, denominazione, sede e marchio

1. E' costituita l'Associazione denominata "Genova 2021 – Città della Tecnologia".
2. L'Associazione ha sede in Genova. L'indirizzo della sede sociale viene stabilito in sede di costituzione e potrà essere trasferito altrove, nell'ambito del Comune di Genova, con delibera del Consiglio Direttivo.
3. L'Associazione è retta dal presente Statuto e dalle norme vigenti in materia.
4. L'Associazione è apolitica ed apartitica e non ha scopo di lucro. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dai Soci.
5. L'Associazione opera nell'ambito della Regione Liguria.
6. Il Socio Fondatore "Dixet - Distretto Elettronica e Tecnologie Avanzate - Club d'Imprese", è proprietario del marchio "Genova 2021 – Città della Tecnologia" e dell'emblema che gli è proprio. Dixet consente l'utilizzazione del marchio e dell'emblema all'Associazione "Genova 2021 – Città della Tecnologia", i cui Soci sono autorizzati ad utilizzarli sui propri supporti cartacei ed informatici.
7. Il Socio Fondatore "Associazione degli Industriali della Provincia di Genova - Confindustria Genova" mette a disposizione dell'Associazione "Genova 2021 – Città della Tecnologia" gratuitamente le proprie strutture operative ed un proprio ufficio da adibire a sede per le attività dell'Associazione.

Articolo 2 – Scopo

1. L'Associazione ha per finalità lo sviluppo, la promozione e il coordinamento delle attività e delle iniziative finalizzate alla crescita dei settori ad alta tecnologia costituiti dalle imprese, manifatturiere e non, ubicate nell'area metropolitana di Genova.

In particolare l'Associazione, attraverso la predisposizione e l'attuazione di progetti pluriennali promuove:

- a) lo studio degli scenari tecnologici internazionali, in relazione al contesto delle tecnologie caratterizzanti l'area metropolitana di Genova e definizione di conseguenti linee di sviluppo;
- b) l'incremento delle capacità tecnologiche di ricerca, di sviluppo e di innovazione del sistema delle imprese, anche attraverso la collaborazione con le Istituzioni, l'Università, gli Enti di ricerca e il Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Erzelli e di tutte le organizzazioni presenti sul territorio genovese quali ad esempio Distretto Tecnologico, Poli di innovazione, Associazione Smart City;

- c) l'ideazione e la realizzazione di progetti comuni a più imprese, in particolare se finalizzati all'aggregazione delle stesse e/o alla realizzazione di servizi, laboratori, strutture industriali e infrastrutture comuni o al miglior utilizzo di quanto presente sul territorio;
 - d) la formazione, l'aggiornamento e la valorizzazione delle risorse umane e l'inserimento dei giovani nei settori ad alta tecnologia;
 - e) lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali – spin-off e start up –, anche in collaborazione con le istituzioni della formazione e della ricerca;
 - f) la costituzione di gruppi di lavoro, enti associativi, consorzi, società consortili, raggruppamenti temporanei tra le imprese e tra queste ed Enti pubblici e/o privati per la realizzazione di progetti condivisi;
 - g) la partecipazione a bandi nazionali e internazionali in associazione con imprese, enti, associazioni di ricerca e formazione;
 - h) la partecipazione e l'organizzazione di convegni, seminari, mostre ed eventi finalizzati a promuovere le imprese tecnologicamente avanzate e le loro attività;
 - i) l'individuazione e il reperimento di risorse finanziarie, contributi, agevolazioni e sponsorizzazioni da parte di Enti Pubblici e/o privati per il co-finanziamento delle attività e dei progetti di cui sopra;
 - j) ogni altra attività integrativa o complementare alle precedenti che abbia per finalità lo sviluppo e la promozione dell'Associazione e delle iniziative intraprese.
2. L'Associazione inoltre favorisce il confronto tra le organizzazioni presenti sul territorio complementari per missione ed oggetto, attuando specifici momenti di approfondimento sulle rispettive attività.
3. È altresì obiettivo dell'Associazione, in accordo con le Istituzioni locali, nazionali ed europee, pervenire al riconoscimento, entro il 2021, di "Genova, Città Europea della Tecnologia" e, a tal fine, intraprendere, organizzare e/o partecipare ad una serie di iniziative e manifestazioni.
4. L'Associazione potrà inoltre compiere ogni attività mobiliare, immobiliare e finanziaria e ogni operazione di credito e di finanziamento strumentale al conseguimento dello scopo associativo.

Articolo 3 – Durata

1. La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2031. Potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Ordinaria degli Associati

Articolo 4 – Associati

1. Gli Associati, denominati nel presente Statuto anche Soci, sono distinti nelle seguenti qualifiche:

a) Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori le Associazioni rappresentative dell'imprenditoria:

- “DIXET - DISTRETTO ELETTRONICA E TECNOLOGIE AVANZATE - CLUB D'IMPRESA”, in forma abbreviata DIXET
- “ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI GENOVA”, in forma abbreviata CONFINDUSTRIA GENOVA.

b) Soci Promotori

Possono aderire, in qualità di Soci Promotori, industrie, istituzioni finanziarie e creditizie, fondazioni anche bancarie, che condividano le finalità dell'Associazione ed intendano contribuire alla promozione ed allo sviluppo dell'Associazione “Genova 2021 – Città della Tecnologia”, inizialmente nel numero di 4 (quattro). Potranno essere ammessi ulteriori Soci Promotori nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 5.

2. Il diritto di voto dei Soci Fondatori e dei Soci Promotori è regolato dal successivo art. 11.
3. Le aziende Associate dei Soci Fondatori Dixet e Confindustria Genova hanno diritto a partecipare a tutte le attività dell'Associazione “Genova 2021 – Città della Tecnologia” a titolo gratuito e senza diritto di voto.

Articolo 5 – Ammissione dei Soci – Contributi e Quote Associative

1. Fanno parte dell'Associazione “Genova 2021 – Città della Tecnologia” i Soci Fondatori e i Soci Promotori. Coloro i quali intendono entrare a far parte dell'Associazione quali Soci Promotori, devono presentare domanda al Consiglio Direttivo. La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto e di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti e l'impegno a mantenere la qualifica di Socio per almeno tre anni.
2. Nella domanda di adesione dovrà essere indicato il nome della persona delegata a rappresentare il candidato Socio nell'Associazione ed ogni cambiamento di tali delegati dovrà essere notificato per iscritto.
3. Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo sulla base di quanto previsto al primo comma del presente articolo ed al precedente articolo 4, primo comma lettera b), durante la prima riunione successiva alla data di ricezione della domanda. Il rigetto o l'accoglimento della domanda di ammissione deve essere motivato. L'ammissione di eventuali nuovi Soci Promotori, sarà subordinata al voto favorevole degli iniziali quattro Soci Promotori. Il numero dei Soci Promotori non potrà superare complessivamente il numero di 8 (otto).
4. Nell'atto costitutivo vengono stabiliti l'importo e le modalità di pagamento della quota associativa annuale. L'importo e le modalità di pagamento della quota associativa, che per la prima volta saranno stabilite in sede di costituzione, potranno essere differenziate per i Soci Fondatori e per i Soci Promotori. Tali importi potranno essere modificati da parte del Consiglio Direttivo.

5. Contro la decisione motivata del Consiglio Direttivo di rigetto della domanda di ammissione è ammesso ricorso all'Assemblea.
6. La qualità di Socio non è trasmissibile.

Articolo 6 – Doveri dei Soci

1. I Soci sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Statuto e dell'eventuale regolamento interno, nonché a rispettare le decisioni degli organi rappresentativi secondo le rispettive competenze.
2. I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa e degli eventuali contributi straordinari, nella misura e nella tempistica stabilite secondo le modalità previste al precedente articolo 5. Le quote versate non possono, in alcun caso, essere ripetute o rivalutate.

Articolo 7 - Diritti dei Soci

1. La qualità di Socio in regola con i versamenti della quota associativa e degli eventuali contributi straordinari, dà diritto a:
 - a) nominare i propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo;
 - b) partecipare alle Assemblee con diritto di voto;
 - c) partecipare alle manifestazioni ed adunanze indette dall'Associazione;
 - d) ricevere le eventuali pubblicazioni e comunicazioni emesse dall'Associazione;
 - e) frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite nell'eventuale regolamento interno.

Articolo 8 – Perdita della qualità di Socio

1. Il Socio che vuole cessare di fare parte dell'Associazione deve presentare le proprie dimissioni per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo. Le dimissioni hanno decorso dal primo giorno dell'esercizio successivo. Il Socio dimissionario che non sia in regola con il versamento della quota associativa e degli eventuali contributi straordinari, sarà sempre tenuto a corrispondere quanto ancora da lui dovuto all'Associazione.
2. Il Socio può essere escluso per morosità (protrattasi per oltre tre mesi dalle scadenze fissate dal Consiglio Direttivo) o incompatibilità rispetto ai fini perseguiti dall'Associazione previsti dal presente Statuto. Possono essere inoltre cause di esclusione:
 - a) la cessazione delle attività ubicate nell'area metropolitana di Genova;
 - b) la liquidazione volontaria o coatta dell'impresa - il fallimento dell'impresa o la sua ammissione ad altra procedura concorsuale;

- c) il compimento di azioni ritenute gravemente disonorevoli entro e/o fuori dall'Associazione, nonché il grave ostacolo al buon andamento del sodalizio che provoca o potrebbe provocare grave danno all'Associazione.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato. L'esclusione del socio ha decorso immediato. Il Socio Promotore dimissionario e/o escluso non avrà diritto alcuno né alla restituzione di quanto versato a qualunque titolo, né alla liquidazione del valore della quota associativa.

3. La qualifica di Socio si perde altresì in caso di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 9 – Organi sociali

1. Gli organi sociali sono:
 - a. l'Assemblea generale degli Associati (art. 10);
 - b. il Presidente (art. 17);
 - c. il Vice Presidente (art. 18)
 - d. il Consiglio Direttivo (art.14)
 - e. il Collegio dei Revisori dei Conti (art. 24).

Articolo 10 – L'Assemblea: convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea Generale dei Soci è organo deliberativo dell'Associazione, formato dall'intera collettività degli Associati. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L'Assemblea può essere indetta dal Presidente quando questi lo ritenga necessario o dal Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.. In tale ultimo caso i richiedenti dovranno indicare l'ordine del giorno della convocanda Assemblea e la convocazione è atto dovuto da parte del Presidente o del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.
4. L'Assemblea è convocata in sessioni ordinarie e/o straordinarie.
5. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal VicePresidente o da persona legittimamente intervenuta all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
6. Il verbale dei lavori dell'Assemblea viene redatto a cura del Segretario o, nel caso in cui questo sia assente, di un Segretario nominato per l'occasione. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

7. Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione tra gli stessi.
8. Il Socio può farsi rappresentare alle votazioni, che si svolgono nelle Assemblee, da altro socio avente diritto al voto, con delega scritta; le società e gli enti collettivi potranno conferire delega ai componenti dei propri organi direttivi, ai propri soci e ai dipendenti del proprio Gruppo societario. È fatto divieto di rilasciare deleghe ai componenti il Consiglio Direttivo, al Tesoriere, al Segretario ed ai Revisori dei Conti. Un socio può essere portatore di non più di una delega.

Articolo 11 - Diritti di partecipazione

1. Partecipano alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione tutti gli Associati in regola con il versamento delle quote scadute e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Tutti i Soci hanno diritto al voto. Ogni Socio Fondatore ha diritto a sei voti ed ogni Socio Promotore ha diritto ad un voto.
3. Sono ammesse deleghe riferite a singole Assemblee purché rilasciate per iscritto nei confronti di altro Associato in calce all'avviso di convocazione. Ogni Associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Socio.

Articolo 12 - Assemblea ordinaria e straordinaria

1. L'Assemblea deve essere convocata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, con indicazione anche dell'eventuale seconda convocazione. Le Assemblee saranno regolarmente costituite anche senza il rispetto delle formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Soci e la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere indetta almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Rendiconto dell'anno precedente e del Bilancio preventivo per l'anno in corso. Ove particolari esigenze lo richiedano l'Assemblea annuale ordinaria potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - a. indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
 - b. approvazione del Rendiconto annuale consuntivo e del Bilancio preventivo;
 - c. nomina dei Componenti il Consiglio Direttivo su designazione dei Soci Fondatori e dei Soci Promotori, come previsto al successivo art.14;
 - d. nomina dei Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti su designazione dei Soci Fondatori, come previsto al successivo art.24;

- e. decisione del ricorso avverso il provvedimento del Consiglio Direttivo di rigetto della domanda di ammissione;
 - f. altri argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e del Consiglio Direttivo
 - g. delibera su ogni altro oggetto e ordine del giorno compreso nello scopo dell'Associazione sottoposto al suo voto dal Consiglio Direttivo.
 - h. Ogni altro argomento non riconducibile alla competenza di altri organi
4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
- a. modificazione dello statuto;
 - b. scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione;
 - c. argomenti sottoposti all'Assemblea Straordinaria dal Presidente, dal Consiglio Direttivo
5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi dei diritti di voto e delibera validamente, in sede ordinaria con la maggioranza dei diritti di voto presenti e, in sede straordinaria, con la maggioranza dei diritti di voto complessivi dell'Associazione. I diritti di voto degli astenuti o non votanti presenti alle assemblee si computano sempre ai fini dei quorum costitutivi ma, nelle assemblee ordinarie, non di quelli deliberativi.
6. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei diritti di voto presenti; l'Assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera con la maggioranza dei diritti di voto complessivi dell'Associazione. La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno della prima.
7. Le modifiche dello statuto in adeguamento a disposizioni di legge (nazionale o regionale) o di regolamenti in attuazione di disposizioni legislative, nazionali o regionali, o di regolamenti e direttive comunitarie, o comunque imposte da provvedimenti amministrativi o disposizioni tributarie pro tempore vigenti, possono essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria con il quorum costitutivo e deliberativo per la seconda convocazione dell'Assemblea Ordinaria di cui al precedente comma 6.
8. Alle Assemblee è ammessa la partecipazione in audio e/o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b. che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi dell'Assemblea oggetto di verbalizzazione;
 - d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 13- Scioglimento e liquidazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria e validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. La proposta di scioglimento può essere avanzata:
 - a) dal Consiglio Direttivo previa approvazione con maggioranza assoluta dei membri del Consiglio stesso;
 - b) dal Presidente della Associazione se sottoscritta da tanti associati che rappresentino almeno la metà dei diritti di voto, previa motivata richiesta scritta
3. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, provvede alla nomina dei liquidatori e stabilisce, altresì, in ordine alla devoluzione dei beni residui in conformità con quanto previsto al successivo comma 4. Tali deliberazioni devono essere assunte con le maggioranze di cui al precedente comma 1.
4. Il patrimonio residuo è devoluto a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 14- Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri, fino ad un massimo di 15 componenti, nominati come segue:
 - a) Il Presidente designato di comune accordo dai due Soci Fondatori;
 - b) Sei membri designati, tre ciascuno, da ogni Socio Fondatore;
 - c) Un membro designato da ciascun Socio Promotore.
2. Il Consiglio Direttivo nomina, nel proprio seno, il Vice Presidente. Nomina, altresì, un Tesoriere e un Segretario, esterni al Consiglio, fissandone eventualmente i compensi.
3. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre esercizi, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del Rendiconto relativo al terzo esercizio ed i suoi componenti sono rieleggibili.
4. Può ricoprire cariche sociali un cittadino maggiorenne, che non sia stato interdetto, inabilitato, dichiarato fallito, o condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. L'avviso di convocazione deve essere diramato a tutti i membri almeno 10 giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno della riunione, fissato dal Presidente. In caso di urgenza la comunicazione potrà avvenire a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica purché almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza del Presidente e di almeno tre consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Il verbale delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è redatto dal Segretario o, qualora lo stesso sia assente, da altro consigliere designato di volta in volta con funzioni di Segretario della seduta. Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente o da chi, in sua vece, ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione, salvo il caso in cui il Consiglio intenda mantenerne riservato il contenuto o particolari argomenti trattati.
8. Al Consiglio Direttivo è ammessa la partecipazione in audio e/o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 15- Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, compie tutti gli atti necessari per l'attuazione dello Statuto e delle delibere dell'Assemblea ed ogni altra attività od operazione necessaria per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione secondo le linee di indirizzo e le direttive definite dall'Assemblea.
2. In particolare, sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) gestire l'Associazione promuovendone le attività ed amministrandola nel rispetto della Legge e dello Statuto;
 - b) deliberare sulle domande d'ammissione degli associati;
 - c) determinare l'importo delle quote associative;
 - d) redigere il Rendiconto annuale consuntivo e Bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) indire le Assemblee ordinarie e straordinarie in alternativa al Presidente;
 - f) approvare l'eventuale regolamento interno;
 - g) nominare, qualora ritenuto opportuno, il Coordinatore Scientifico, stabilendone il ruolo, i poteri e gli eventuali compensi;
 - h) adottare i provvedimenti di esclusione verso gli associati ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera c);

- i) vigilare sull'osservanza dello Statuto sociale e degli eventuali regolamenti;
- j) organizzare le manifestazioni di carattere generale;
- k) adempiere gli altri compiti stabiliti dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti.

Articolo 16- Sostituzione dei Consiglieri

1. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri, si provvederà alla loro sostituzione mediante designazione diretta da parte dei soggetti di cui all'art. 14 comma 1, che li avevano designati in sede di nomina. L'Assemblea prenderà atto della sostituzione nella prima seduta utile.
2. I membri nominati in sostituzione dei consiglieri uscenti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio.
3. Nel caso di perdita della qualità di Socio da parte di un Socio Fondatore o Promotore, decadranno contestualmente i membri dallo stesso designati, senza applicazione del comma 1.
4. Nel caso vengano a mancare tutti i membri del Consiglio, limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Collegio dei Revisori dei Conti, il quale provvederà a convocare l'Assemblea che nominerà i nuovi membri del Consiglio Direttivo, secondo quanto stabilito al precedente articolo 14.

Articolo 17- Il Presidente

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione e ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con firma per tutti gli atti che rientrano negli scopi dell'Associazione, per le operazioni bancarie e per l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.
2. Ha la firma sociale e la responsabilità generale dell'Associazione, compie gli atti e i negozi giuridici che impegnano la stessa; sovrintende all'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
3. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, convocando al più presto il Consiglio Direttivo per la ratifica degli atti compiuti.

Articolo 18- Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
2. Il Vicepresidente è membro del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

Articolo 19 - Il Tesoriere

1. Il Consiglio Direttivo nomina un Tesoriere. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e gli adempimenti a ciò connessi e si incarica della tenuta dei libri contabili. Ha la gestione, disgiuntamente col Presidente, dei conti correnti bancari e/o postali dell'Associazione, con facoltà di compiere tutte le relative operazioni, tra le quali quelle di apertura, di chiusura, di effettuare prelievi e versamenti, di effettuare i pagamenti nei limiti di quanto previsto dal Bilancio Preventivo o comunque previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 - Il Segretario

1. Il Consiglio Direttivo nomina, al di fuori dei suoi componenti, un Segretario, fissandone i poteri e l'eventuale compenso, con funzioni prettamente operative e con i seguenti compiti:
 - a) assistere il Presidente e/o il Vice-Presidente nell'adempimento dei loro compiti e operare in aderenza a quanto da Essi disposto;
 - b) curare l'invio ai soci degli avvisi di convocazione nonché delle eventuali pubblicazioni dell'Associazione;
 - c) svolgere le funzioni di Segretario durante le Assemblee dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo;
 - d) provvedere alla tenuta del libro dei soci e degli altri libri sociali;
 - e) attendere alla corrispondenza sociale.

Articolo 21- Il Coordinatore Scientifico

1. Il Consiglio Direttivo avrà la facoltà di nominare, fissandone eventualmente il compenso, un Coordinatore Scientifico, scelto fra gli esponenti del mondo industriale e/o della ricerca e dell'università, che avrà il compito di gestire e coordinare le attività scientifiche e tecnologiche dell'Associazione e dei gruppi di lavoro dei vari settori tecnologici (Aree Tematiche), che saranno composti da esperti applicativi, di ricerca e di marketing.
2. Il Coordinatore Scientifico avrà altresì il compito di sottoporre al Consiglio Direttivo gli obiettivi strategici ed i percorsi operativi per il perseguimento degli stessi e degli scopi associativi, nonché di darne esecuzione nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio.

Articolo 22- Proventi ed entrate -Fondo comune

1. Costituiscono entrate dell'Associazione:
 - a) le quote associative;
 - b) i contributi erogati da Enti Pubblici e Privati;
 - c) le raccolte pubbliche;

- d) le somme versate a qualsiasi titolo da Soci, Enti Pubblici e Privati e soggetti terzi finalizzati alla promozione ed allo sviluppo di specifiche iniziative ed attività dell'Associazione e/o di gruppi di lavoro tematici;
 - e) i proventi derivanti da manifestazioni, pubblicazioni ed eventuali attività, anche commerciali, connesse con quelle istituzionali dell'Associazione;
 - f) elargizioni, donazioni, lasciti, contributi e depositi a favore dell'Associazione e dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione;
 - g) Ogni altra entrata non preclusa dalla legge.
2. Il Fondo comune dell'Associazione è costituito:
- a) dal fondo di dotazione iniziale;
 - b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
 - c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
 - d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali.
3. Con le entrate dell'Associazione si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione ed agli esborsi connessi alle iniziative ed attività a cui partecipa l'Associazione.
4. Il Fondo comune deve conservare, per tutta la durata dell'Associazione, una consistenza adeguata al raggiungimento dello scopo e a garantire i terzi nei loro rapporti con l'Associazione stessa.
5. Il Fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul Fondo medesimo.

Articolo 23 - Anno finanziario – Rendiconto e Bilancio Preventivo

- 1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
- 2. Il Consiglio Direttivo redige entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Rendiconto annuale dell'Associazione ed il Bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.
- 3. Il Rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati e sulla base dei principi contabili di generale applicazione.
- 4. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del Rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati copia del Rendiconto stesso e copia del Bilancio Preventivo.

Articolo 24 – Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il controllo contabile viene demandato ad un Collegio dei Revisori dei Conti composto da quattro membri effettivi, tra cui uno con le funzioni di Presidente, iscritti nell'apposito Registro. I membri del Collegio vengono nominati dai Soci Fondatori nel numero di due ciascuno, la prima volta in sede di costituzione dell'Associazione e successivamente in occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo. La scelta del Presidente spetta alternativamente a ciascun Socio Fondatore, nell'ambito dei Revisori designati.
2. Il Collegio ha il compito di:
 - a) accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione al Rendiconto annuale ed al Bilancio Preventivo;
 - b) verificare la consistenza di cassa;
 - c) procedere ad atti di ispezione o controllo;
3. I componenti del Collegio, a cui spetta il compenso per l'incarico, partecipano alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
4. Il Collegio dei Revisori avrà la medesima durata del Consiglio Direttivo.
5. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più membri, si provvederà alla loro sostituzione mediante designazione diretta da parte dei soggetti che li avevano designati in sede di nomina.
6. I membri nominati in sostituzione dei Revisori uscenti restano in carica fino alla scadenza del Collegio.

Articolo 25 – Autonomia Patrimoniale

1. Il patrimonio dell'Associazione risponde solo delle obbligazioni assunte dall'Associazione stessa, ferma restando la responsabilità di legge.

Articolo 26 - Privacy

1. L'associazione garantisce a tutti gli associati la protezione dei dati personali anche sensibili avendo cura di predisporre tutte le misure di cui al D.Lgs. 196/2003

Articolo 27 - Controversie

1. Ogni controversia che dovesse sorgere tra gli Associati e che possa essere oggetto di arbitrato a norma di legge, sarà rimessa ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati dalle parti in seno ai soci dell'associazione (o legali rappresentanti di società socie), e il terzo scelto da questi ultimi – sempre in seno ai soci dell'associazione (o legali rappresentanti di società socie) - con funzione di Presidente; in caso di disaccordo su quest'ultimo sarà nominato, anche al di fuori dei soci o legali rappresentanti di società socie, su istanza della parte più diligente,

dal Presidente del Tribunale di Genova. Il Collegio avrà sede a Genova e deciderà in via equitativa con il solo obbligo della redazione scritta del lodo.

Articolo 28 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente.

FIRMATO: CARLO CASTELLANO
ZAMPINI GIUSEPPE
DONATELLA TEDESCHI NOTAIO